

**CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI  
PRESSO L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**LODO**

**NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE N. 4/2021**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**COMPOSTO DA**

**Prof. Avv. Felice Giuffrè – Presidente;**

**Avv. Alessandro Distante – Componente;**

**Avv. Gianfranco Grandaliano – Componente;**

**COSTITUITO PER LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA INSORTA**

**TRA**

**CONSORZIO STABILE GESTIONI AMBIENTALI - COGEAM (C.F. 02513040739),**

rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Pietro Quinto e dall'Avv. Luigi

Quinto, entrambi del Foro di Lecce, presso il cui studio in Lecce, via Garibaldi n. 43 sono

domiciliati e con domicilio digitale agli indirizzi PEC: [pietroquinto@pec.it](mailto:pietroquinto@pec.it) e

[luigiquinto@pec.it](mailto:luigiquinto@pec.it);

**Parte attrice**

**CONTRO**

**AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI**

**GESTIONE DEI RIFIUTI (AGER),** rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Michele Dionigi,

domiciliato all'indirizzo PEC: [dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it](mailto:dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it), nonché in Bari, alla via

De Rossi n. 190;

**Parte convenuta**

**PER**

la risoluzione in danno contratto di appalto per **l'affidamento del servizio pubblico di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani a servizio del bacino BA/4**, costituito da linea di biostabilizzazione e discarica di servizio/ soccorso, inclusa l'acquisizione dell'area, la progettazione e la realizzazione in agro di Spinazzola, ricadente nel territorio del bacino BA/4, in conformità al dispositivo del decreto n. 334/2002 e risarcimento danni.

**HA PRONUNZIATO IL SEGUENTE LODO**

\*\*\*

**SVOLGIMENTO IN FATTO**

1. Con domanda di arbitrato, notificata a mezzo PEC il 12/2/2021, parte attrice proponeva atto di accesso a giudizio arbitrale, avente ad oggetto *“la risoluzione in danno contratto di appalto per l'affidamento del servizio pubblico di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani a servizio del bacino BA/4, costituito da linea di biostabilizzazione e discarica di servizio/ soccorso, inclusa l'acquisizione dell'area, la progettazione e la realizzazione in agro di Spinazzola, ricadente nel territorio del bacino BA/4, in conformità al dispositivo del decreto n. 334/2002 e risarcimento danni”*, contestualmente nominando il proprio arbitro nella persona dell'Avv. Alessandro Distante e invitando la parte convenuta a procedere alla designazione del proprio arbitro.
2. La devoluzione della controversia al Collegio arbitrale è stata affermata dalla parte attrice in forza della previsione dall'art. 34, comma 1, del Contratto di affidamento del pubblico servizio, stipulato tra il concedente e il concessionario in data 28/4/2006, Rep. 8793, Racc. 1314, registrato a Bari il 12/5/2006, secondo cui *“Ai sensi dell'art. 22 del capitolato d'onere, la cognizione di ogni eventuale*

**Ruolo: n. 4/2021 RGA**

*controversia in ordine all'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà devoluta ad un collegio arbitrale che deciderà secondo diritto, in ottemperanza, tra l'altro, alle norme di cui all'art. 806 e ss. c.p.c."*

3. Con atto notificato in data 8 marzo 2021, l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager), designava il proprio arbitro nella persona dell'Avv. Gianfranco Grandaliano.
4. In data 4/6/2021, la Camera arbitrale per i contratti pubblici, a seguito della istanza della parte interessata (Prot. n. 28774 del 08.04.2021 – RGA. 4/21), designava, tramite procedura di sorteggio tra gli iscritti all'Albo della stessa Camera, il Prof. Avv. Felice Giuffrè, quale terzo arbitro e Presidente del Collegio arbitrale.
5. Nella riunione di insediamento del 9 dicembre 2021 gli arbitri nominati confermavano l'accettazione dell'incarico e, contestualmente, dichiaravano di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse rispetto alle parti in causa.
6. La vicenda oggetto del presente giudizio ha preso le mosse dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia (nel prosieguo anche CD) n. 334 del 29/10/2002, con cui è stato individuato il sito per la localizzazione dell'impianto di trattamento ed annessa discarica di servizio/ soccorso nel Comune di Spinazzola, località Grottelline.
7. Con Decreto n. 305 del 13/12/2003 il CD bandiva il pubblico incanto per l'affidamento del servizio pubblico di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani a servizio del bacino BA/4, costituito da linea di biostabilizzazione e discarica di servizio/soccorso, inclusa l'acquisizione dell'area, la progettazione e la realizzazione in agro di Spinazzola, ricadente nel territorio del Bacino BA/4, in conformità al dispositivo del Decreto n. 334/2002.
8. All'esito delle operazioni di gara, con decreto n. 271/CD in data 26 novembre 2004 si procedeva all'approvazione degli atti della procedura concorsuale e all'aggiudicazione in favore del RTI

**Ruolo: n. 4/2021 RGA**

CO.GE.AM/TRADECO, alle condizioni stabilite nel capitolato d'oneri e negli elaborati dell'offerta presentata il 28 maggio 2004.

9. Il 17.03.2005 veniva presentata dal RTI CO.GE.AM/Tradeco, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto preliminare.
10. Il 22/2/2006 ARPA Puglia, con nota prot n. 2684/ dg, rilasciava parere favorevole al progetto presentato dal RTI COGEAM.
11. Il 28 aprile 2006 (a seguito dell'esito vittorioso dei contenziosi riguardanti la procedura di gara e l'aggiudicazione) veniva sottoscritto dal RTI COGEAM/ TRADECO e dal Commissario Delegato per l'emergenza il contratto Repertorio n. 8793 - raccolta 1314, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bari il 12/5/2006.
12. Con nota del 05 luglio 2006 Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia comunicava la dichiarazione di interesse archeologico ai sensi D.lgs. n.42/2004 del sito in località "Grottelline" di Spinazzola, foglio 142 part.la 69-parte (nelle vicinanze dell'impianto).
13. In data 17/01/2007 con determinazione dirigenziale Settore Ecologia-Regione Puglia n. 18 veniva rilasciato sul progetto preliminare il pronunciamento favorevole (VIA), con prescrizioni, di compatibilità ambientale ai sensi della LR n. 11/2001 (pubblicata sul BURP n. 27 del 21.02.07).
14. Il 18/01/2007 CO.GE.AM., con nota indirizzata al Commissario Delegato ed acquisita al protocollo 291/CD, chiedeva, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, l'autorizzazione alla realizzazione e gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani, a servizio del bacino BA/4 ubicato in agro di Spinazzola, contrada "Grottelline".
15. Il 29/01/2007, con nota prot. n. 815, l'Assessorato Assetto del Territorio-Settore Urbanistico Regionale - Ufficio Paesaggio comunicava di aver concluso con esito favorevole la istruttoria

**Ruolo: n. 4/2021 RGA**

tecnica afferente l'autorizzazione paesaggistica in deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P (art. 5.07), necessaria per la realizzazione del sistema impiantistico in questione.

16. L'Organismo Tecnico a supporto dell'attività commissariale (di cui ai decreti n.118/CD/2005 e n. 160/CD/2006) nella seduta del 29/01/2007 esprimeva parere favorevole con prescrizione all'approvazione del progetto esecutivo ed all'autorizzazione alla realizzazione e gestione del sistema impiantistico in discussione.
17. Il Commissario Delegato con decreto n. 34 del 31/1/2007 approvava il progetto, autorizzava la realizzazione e la gestione previo esito positivo del collaudo.
18. Il 16/03/07 con nota prot. n. 72107- CC/BA-4 il RII COGEAM presentava il progetto esecutivo presso gli uffici del Commissario Delegato.
19. Il 16/10/2007 il Commissario Delegato con decreto n. 199 procedeva all'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 14 del contratto sottoscritto il 28 aprile 2006.
20. La DL consegnava i lavori al concessionario in data 05/12/2007, verificandone il concreto inizio, a seguito di sopralluogo, il 18 dicembre 2007.
21. La DL sospendeva parzialmente i lavori dal 1/4/2008 per il rinvenimento di rifiuti nel lotto della discarica di servizio/ soccorso.
22. Con nota prot n. 1500 del 12.05.2008 il CD trasmetteva al Servizio Ecologia della Regione Puglia il resoconto dell'incontro tecnico, finalizzato ad approfondire lo stato di avanzamento dei lavori, svoltosi in data 24.04.2008 presso la sede della struttura commissariale, evidenziando la necessità di una variante in corso d'opera.
23. Con nota prot. n. 2087 del 26.06.2008 il CD comunicava, sulla base degli atti integrativi richiesti al RTI, il proprio giudizio di ammissibilità della variante proposta, rinviando alle competenti

**Ruolo: n. 4/2021 RGA**

autorità gli approfondimenti in merito alla assoggettabilità della variante stessa a V.I.A, nonché alle valutazioni della Soprintendenza Archeologica.

24. In data 04.07.2008 veniva presentato il progetto di variante per l'avvio delle procedure di approvazione, previo pronunciamento di compatibilità ambientale ai sensi della LR n. 11/2001.
25. La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con nota prot n. 8412 del 14/07/2008 rilasciava parere favorevole.
26. Il 26/08/2008 la Procura della Repubblica del Tribunale di Trani, con decreto del dott. Michele RUGGIERO n. 399/08 R.G.N.R, disponeva il Sequestro Probatorio del cantiere.
27. In data 26/8/2008 la DL sospendeva totalmente i lavori.
28. La Regione Puglia, con DD dell'Ufficio VIA n. 383/2009, notificava a mezzo della nota del 10/07/2009 prot. n. 8401, il proprio pronunciamento favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di variante ai sensi della LR n. 11/2001.
29. Il 14/04/2010, la DL chiedeva al RUP, in vista della ripresa delle attività, di convocare un incontro presso il cantiere al fine di concordare le modalità operative per il riavvio, visto che la Procura della Repubblica del Tribunale di Trani aveva medio tempore disposto il dissequestro del cantiere con Decreto del 7 aprile 2010.
30. Il 13/05/2010, veniva effettuato il sopralluogo disposto dal RUP, che segnalava come "dalla ricognizione dei luoghi emerge la possibilità di ripresa dei lavori esclusivamente nelle aree non interessate dalla proposta di variante in esame, facendo comunque presente che: nelle aree adibite a discarica, ove è presente l'acqua meteorica, è necessario attivare le procedure di cui al D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e che nel lotto minore ove è stata riscontrata la presenza di rifiuti solidi permane la sospensione disposta in data 18.04.2008 in attesa dell'esito degli accertamenti avviati con l'ARPA Puglia e il Servizio Bonifiche della Regione Puglia".

31. Il 14/05/2010 veniva effettuato il sopralluogo disposto dal RUP con il rappresentante della Soprintendenza Archeologica di Puglia - sezione di Gravina di Puglia, dott.ssa Maria G. Canosa, che informava i presenti "che l'avvio dei saggi dovrà essere preceduto dall'incarico, da parte dell'ATI esecutrice, ad un'impresa specializzata iscritta nell'elenco delle ditte accreditate presso la Soprintendenza Archeologica di Puglia. Le operazioni saranno coordinate personalmente dalla stessa dottoressa Canosa e dirette da un archeologo all'uopo convenzionato (anch'esso accreditato), con l'impiego del minor tempo possibile".
32. La Regione Puglia - Servizio Ecologia con nota prot n. 7136 invitava il RTI a depositare gli elaborati della Variante presso la Provincia BAT, ai fini del perfezionamento del Pronunciamento di VIA, invitando la stessa amministrazione "ad esprimere il proprio parere nei termini previsti dalla Legge"; con nota prot. n. 7562 del 01/06/2010 invitava il RTI a depositare gli elaborati integrativi di cui alla DD. N. 389/2009, riguardanti la "Trincea di sconnessione, ed uno Studio geomorfologico-idrologico ed idrogeologico che metta in luce criticità dell'area per le quali potrebbero risultare necessari ulteriori pronunciamenti".
33. Il Consorzio CO.GE.AM. scarl, in qualità di mandataria del RTI, provvedeva il 09/06/2010 al deposito degli elaborati di variante presso la Provincia BAT (nota di trasmissione prot. n. 51/10-GF/BA4 del 03/06/2010).
34. In data 12/11/2010 il NOE di Bari disponeva il sequestro probatorio del cantiere contestando lo smaltimento illecito di rifiuti sempre nell'ambito del proc. Penale nr. 399/08;
35. Il 06.06.2011 veniva eseguito il dissequestro delle aree non ritenendo più necessario mantenere sull'area di discarica il vincolo cautelare obbligatorio;
36. Con nota prot. n. 1020/CD del 10/06/2011, in seguito al dissequestro del cantiere, si sottolineava che "nelle more della pronuncia definitiva di compatibilità ambientale a cura del Settore regionale

**Ruolo: n. 4/2021 RGA**

Ecologia si dovrà verificare, a cura del Responsabile della sicurezza, che tutta l'area di cantiere sia adeguatamente protetta in modo da impedire accessi ad estranei ed inoltre, con l'approssimarsi della stagione estiva, l'A.T.I. affidataria, responsabile della custodia del cantiere, dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie atte ad evitare possibili inneschi di incendi".

37. Il Consorzio CO.GE.AM. scarl, in qualità di mandataria del RTI, provvedeva il 28/10/2011 al deposito degli elaborati presso la Regione Puglia - Servizio Ecologia - ufficio VIA ed al RUP presso il Commissario Delegato (nota di trasmissione prot. 125/11 - BA4 del 28/10/2011) dello studio geomorfologico richiesto dalla DD n. 383/2009, ai sensi dell'art. 4 c.4 delle NtA del PAI, e dalla nota della Reg. Puglia n. prot. 7562 del 01/06/2010.
38. La Regione Puglia - Servizio Ecologia con nota prot. 4309 del 31/05/2012 richiedeva la attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A, richiedendo il parere della Autorità di Bacino della Basilicata.
39. La Regione Puglia - Servizio Ecologia, con nota prot. 5555 del 10/07/2012, confermava la richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A, e disponeva la trasmissione del progetto di variante alla Provincia BAT.
40. Il Commissario Delegato con nota del RUP, prot. n.158/CD del 20/02/2013, indiceva apposita Conferenza, il cui esito alla quale si ribadiva la necessità della attivazione della procedura di Verifica di VIA ai sensi del TUA
41. Il Comune di Spinazzola, con nota del 28/03/2013 prot. gen. 3067/2013 del Responsabile del Servizio Tecnico - Ufficio Urbanistica, esprimeva parere favorevole "sussistendo la conformità urbanistica dell'impianto".
42. Il Consorzio CO.GE.AM., in riscontro al verbale ricevuto con nota della Regione Puglia prot. n. 588 del 20/03/2013, depositava il 4 aprile 2013 (con nota prot.16/13-FS del 03/04/2013) presso



**Ruolo: n. 4/2021 RGA**

gli uffici del Commissario Delegato, della Regione Puglia Servizio Ecologia - Ufficio VIA, della Provincia BAT - Settore 11 Ambiente ed Energia e Comune di Spinazzola, la documentazione progettuale necessaria ai fini del pronunciamento di Verifica di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/2006;

43. Il Commissario Delegato con nota del RUP, prot. n. 304/CD del 04/04/2013, richiedeva sul progetto di variante l'Autorizzazione Paesaggistica in deroga, ai sensi dell'art 5.07 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P, all'Assessorato Regionale Assetto del Territorio, Beni Culturali ed Urbanistica.
44. Il 18 aprile 2013, sul BURP n. 55 a pag. 14082, veniva pubblicato l'annuncio di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
45. Il Commissario Delegato con nota del RUP, prot. n. 510/CD del 25/06/2013, sollecitava l'Assessorato Regionale Assetto del Territorio, Beni Culturali ed Urbanistica al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica già richiesta.
46. Il Consorzio CO.GE.AM. scarl, in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario, con istanza prot. 34/13-CC del 25/07/2013, richiedeva sul progetto di variante l'Autorizzazione Paesaggistica in deroga, ai sensi dell'art. 5.07 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/Puglia.
47. Il Consorzio CO.GE.AM. trasmetteva, con nota prot. 51/13-CMC del 26/09/2013, quanto richiesto dalla Regione Puglia con nota prot. 8528 del 12/09/2013 e dalla D.L. con nota del 23/09/2013.
48. Con Deliberazione n. 494 dell'8.03.2014 la Giunta Regionale rilasciava l'attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga alle NTA del PUTT/P con effetto di Autorizzazione Paesaggistica.

**Ruolo: n. 4/2021 RGA**

49. La Regione Puglia, Ufficio VIA, con nota prot. n. 5033 del 27/05/2014 richiedeva integrazioni in conformità a quanto deciso dal Comitato Regionale nella seduta del 20/05/2014.
50. Il Consorzio CO.GE.AM. scarl trasmetteva le integrazioni richieste in data 9/6/2014 (cfr. nota acquisita al protocollo della Regione Puglia servizio VIA/VAS n. A00\_89/5812 del 9.06.2014).
51. Il Comitato Regionale VIA della Regione Puglia esprimeva parere favorevole in conformità a quanto deciso nella seduta del 15/07/2014 (prot. 6646/2014).
52. La Regione Puglia, Ufficio VIA, con nota prot. n. 7672 del 25/08/2014 convocava, ex LR n. 11/2001, la Conferenza di Servizi per il 17/09/2014, successivamente differita al 29/09/2014.
53. Il Commissario Delegato con nota del RUP, prot. n. 526/CD del 14/10/2014, disponeva il "Subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti (ATO Provincia di Bari a cui è succeduta ex lege AGER, ndr) nei rapporti giuridici facenti capo al Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia" ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, c. 422, della Legge di stabilità 2014 n. 147/2013 e dell'art.15 della L.R. n. 24/2012.
54. La Regione Puglia, Ufficio VIA, con nota prot. n. 9490 del 21/10/2014 trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 29/09/2014.
55. Il Consorzio CO.GE.AM. trasmetteva, con nota del 03/12/2014 prot. 52/14, la Valutazione di Incidenza Ambientale relativa agli interventi di manutenzione sul canale limitrofo del Consorzio "Terre d'Apulia".
56. La Direzione Lavori trasmetteva il 22/12/2014 la Relazione Tecnica di Incidenza Archeologica relativa agli interventi di manutenzione sul canale limitrofo del Consorzio "Terre d'Apulia".
57. La Regione Puglia, Ufficio VIA, con nota prot. n. 11239 del 07/08/2015 trasmetteva il parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale del Comitato Regionale VIA nella seduta del

**Ruolo: n. 4/2021 RGA**

- 18/06/2015, con nota prot. n. 13355 del 05/10/2015 convocava, ex LR n. 11/2001, la Conferenza di Servizi per il 19/10/2015 (spostata in seguito al 26/10/2015).
58. Con nota prot. n. 14504 del 27/10/2015 trasmetteva il verbale della C. di S. del 26/10/2015, invitando la concessionaria a trasmettere le proprie integrazioni entro il 29/10/2015.
59. L'avv. Raffaele Padrone, a nome del RTI COGEAM/Tradeco, diffidava, con nota del 26/10/2015, l'Ufficio VIA del Servizio Ecologia della Regione Puglia alla conclusione del procedimento amministrativo in corso finalizzato alla ripresa dei lavori; con nota del 23/12/2015 costituiva in mora il Dirigente del Servizio per inottemperanza.
60. L'avv. Raffaele Padrone con nota del 08/02/2016 diffidava altresì il dirigente della Sezione Ecologia della Regione Puglia alla conclusione del procedimento amministrativo in corso finalizzato alla ripresa dei lavori, assegnando il termine di 30 gg ex art. 328, 2° comma, CP.
61. La Regione Puglia, Ufficio VIA, con nota prot. n. 2330 del 24/02/2016 comunicava di aver "con nota prot. n. A00\_089\_2201 del 23.01.2016, proceduto alla rimessione della questione in oggetto epigrafata alla deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 14 quater comma 3 della legge agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
62. Il Consorzio CO.GE.AM. scarl comunicava, con nota del 01/03/2016 prot 10/16, la volontà di procedere nella esecuzione del contratto e dunque nella realizzazione dell'impianto.
63. Con decreto MIBACT del 28/10/2016 sono stati dichiarati di interesse culturale e sottoposti al regime di tutela ex D.lgs. n. 42/ 2004: Masseria Grottelline, Masseria Salomone e l'insediamento rupestre, tutti siti in località Grottelline del Comune di Spinazzola. Il decreto è stato impugnato innanzi al TAR Bari dal raggruppamento concessionario.
64. Con sentenza del TAR Bari n. 78/2020 è stato rigettato il ricorso 111/2017 della concessionaria e confermata la legittimità del provvedimento impositivo del vincolo.

**Ruolo: n. 4/2021 RGA**

65. In data 09/04/2019, a seguito della perdurante situazione di stallo, veniva convocata una riunione da parte di AGER, su sollecitazione del Consorzio CO.GE.AM.
66. Con nota in data 15/10/2019 il Consorzio CO.GE.AM ribadiva l'intenzione di risolvere in danno il contratto di affidamento, considerato che a fronte dell'ingente investimento della concessionaria (circa 4 milioni di euro) erano trascorsi 13 anni dalla sottoscrizione del contratto e l'impianto non era stato ancora completato e non era mai entrato in esercizio. Con la medesima nota la concessionaria dichiarava la propria disponibilità a valutare una ipotesi di risoluzione consensuale che prevedesse il rimborso di tutte le spese sostenute per partecipare alla gara e per eseguire i lavori sino a quel momento completati. La dichiarazione di disponibilità era sottoposta ad una condizione risolutiva e segnatamente alla condizione che Ager comunicasse la propria volontà in tal senso entro il termine di 15 giorni e che l'accordo risolutivo si definisse entro l'anno 2019.
67. Con nota del 28/1/2020 il Consorzio CO.GE.AM., con salvezza del contestato inadempimento e fatta salva ogni azione volta al suo accertamento, evidenziava "che il tempo trascorso, oltre 13 anni dalla sottoscrizione del contratto e circa 16 dalla formulazione dell'offerta, unitamente alle sopravvenute disposizioni normative e regolamentari di rango statale e regionale nella specifica materia del trattamento dei rifiuti, nonché le emergenze archeologico-paesaggistiche, a cui occorrerebbe conformarsi attraverso maggiori investimenti, hanno inciso profondamente sull'equilibrio del piano economico finanziario che accedeva alla proposta del concessionario, rendendolo non più attuale e certamente antieconomico". Per tale ragione la concessionaria chiedeva ad Ager, ai sensi dell'art. 19 della L. 109/94, applicabile *ratione temporis*, di voler avviare la procedura per il riequilibrio del Piano Economico Finanziario della concessione, assegnando il termine perentorio di 15 giorni.
68. AGER non ha risposto alla istanza di riequilibrio entro il termine assegnato dal concessionario.

**Ruolo: n. 4/2021 RGA**

69. Con sentenza del TAR Lazio n. 7252/2020 in data 27/6/2020 è stato accolto il ricorso proposto dal Comune di Poggiorsini avverso la localizzazione dell'impianto, prescelta dalla stazione appaltante, sulla base del seguente rilievo: "la omessa valutazione dei profili vincolistici e di tutela ambientale, culturale-architettonica e paesaggistica rilevanti per la collocazione dell'intervento nella predetta area emerge in modo evidente negli atti impugnati sopra esaminati per la mancata considerazione degli elementi istruttori di rilievo e l'adeguata motivazione; ne consegue la illegittimità degli atti impugnati con i gravami esaminati che, pertanto, vanno annullati".
70. Riassunti i fatti che hanno determinato il contenzioso tra le parti, è opportuno riassumere le fasi del presente giudizio arbitrale.
71. Ebbene, in data 19 dicembre 2021, a seguito della comunicazione dell'ordinanza n. 2/2021 da parte del Presidente, si costituiva nei termini l'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (AGER) con il Prof. Avv. Michele Dionigi.
72. Come stabilito nella seduta del 9 dicembre 2021 (verbale n. 1) e nella ordinanza n. 2/2021, veniva fissata per il 19 dicembre ore 18,15 l'udienza pubblica volta ad esperire il tentativo di conciliazione per la bonaria composizione della controversia rimessa al Collegio arbitrale.
73. Nell'udienza del 19 dicembre le parti manifestavano la volontà di pervenire ad una soluzione transattiva della controversia, chiedendo un termine per definire i termini dell'eventuale accordo.
74. Il Collegio, dunque, assegnava alle parti un termine di giorni 15 dalla comunicazione della ordinanza n. 3 del 5 gennaio 2021 per la produzione agli atti della procedura arbitrale dell'eventuale accordo transattivo sottoscritto;
75. Nella medesima ordinanza n. 3 del 5 gennaio 2021 veniva fissata per il giorno 21 gennaio 2022, ore 18, ulteriore udienza pubblica da svolgere in remoto, al fine di prendere atto dell'eventuale

transazione stipulata dalle parti, con conseguente dichiarazione di estinzione del procedimento; ovvero, in alternativa, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo, allo scopo di procedere all'assegnazione alle parti dei termini di rito e alla fissazione della data dell'udienza di discussione.

76. Nell'udienza del 21 gennaio le parti dichiaravano di non aver raggiunto l'accordo per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia.
77. Il prof. avv. Michele Dionigi, per conto dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER), chiedeva al Collegio di procedere alla chiamata di terzo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenuta unica possibile responsabile di una eventuale responsabilità nei confronti di parte attrice, ai sensi dell'art. 816 quinquies c.p.c.
78. L'avvocato Quinto si opponeva alla chiamata di terzo.
79. L'udienza pubblica si concludeva alle ore 19 e, di seguito, il Collegio si riuniva in Camera di Consiglio con la partecipazione dei soli arbitri.
80. Con riferimento alla richiesta di chiamata di terzo, formulata dal difensore di AGER, avv. Dionigi, considerato che l'art. 816, quinquies c.p.c., I comma, consente la chiamata di terzo solo con l'accordo dello stesso terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri, ha ritenuto di non poter procedere alla chiamata della Presidenza del Consiglio dei Ministri in considerazione della manifestata opposizione da parte dell'avv. Pietro Quinto per conto del CONSORZIO STABILE GESTIONI AMBIENTALI – COGEAM.
81. Preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo transattivo, il Collegio decideva, quindi, di procedere con il giudizio arbitrale, assegnando i termini di rito e fissando l'udienza di discussione.
82. Venivano, pertanto, assegnati i seguenti termini, comunicati alle parti con l'ordinanza n. 4 del 23 gennaio 2022, trasmessa via PEC in pari data ai difensori costituiti: 1) trenta giorni liberi dalla comunicazione via pec dell'ordinanza adottata dal Presidente del Collegio per la formulazione dei

- quesiti, per la precisazione o modificazione delle domande, per la formulazione delle eccezioni o delle conclusioni già esposte, per la produzione di documenti, nonché per la indicazione di eventuali mezzi di prova; 2) venti giorni liberi dalla scadenza del primo termine per le repliche, per la indicazione dei mezzi di prova contraria, nonché per la produzione di relativi documenti.
83. Il Collegio decideva, inoltre, di fissare l'udienza pubblica di discussione (nella consueta modalità “da remoto”) per il giorno 23 marzo 2022, alle ore 17.
84. Entro i due termini fissati sono pervenute memorie e repliche tanto da parte dell'Avv. Pietro Quinto, quanto da parte dell'Avv. Michele Dionigi.
85. Oltre l'ultimo termine fissato per le repliche, indicazione di mezzi di prova contraria e produzione documentale è pervenuta ulteriore produzione di documenti da parte dell'Avv. Luigi Quinto.
86. All'udienza di discussione, interveniva l'avvocato Pietro Quinto per conto di CONSORZIO STABILE GESTIONI AMBIENTALI – COGEAM, chiedendo il rigetto della eccezione di incompetenza formulata dall'Avv. Dionigi per contro dell'AGER ed insistendo sulle richieste formulate nell'atto introduttivo e nelle successive memorie autorizzate.
87. Di seguito, interveniva l'avvocato Michele Dionigi, che, innanzi tutto, insisteva per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza e, in subordine, il rigetto del ricorso nei termini diffusamente spiegati nell'atto di costituzione e nelle memorie autorizzate. L'avv. Dionigi si opponeva, inoltre, alla ammissione tra gli atti del giudizio della produzione documentale tardivamente depositata.
88. Dopo le repliche dell'Avv. Quinto e le ulteriori repliche dell'Avv. Dionigi, alle ore 19, il Presidente ha dichiarato chiusa l'udienza di discussione, preannunciando che il Collegio si sarebbe riservato di decidere, in via preliminare, sulle eccezioni di rito e, eventualmente, sui quesiti di merito.

**IN DIRITTO**

**Ruolo: n. 4/2021 RGA**

1. In via preliminare, va affrontata l'eccezione di incompetenza del Collegio arbitrale proposta dalla difesa di AGER in conseguenza della invocata nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 34, comma 1, del Contratto di affidamento del pubblico servizio, stipulato tra il concedente e il concessionario in data 28/4/2006, Rep. 8793, Racc. 1314, registrato a Bari il 12/5/2006, secondo cui *“Ai sensi dell'art. 22 del capitolato d'oneri, la cognizione di ogni eventuale controversia in ordine all'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà devoluta ad un collegio arbitrale che deciderà secondo diritto, in ottemperanza, tra l'altro, alle norme di cui all'art. 806 e ss. c.p.c.”*
2. Il Collegio ritiene di condividere l'eccezione.
3. Invero, secondo il tenore dell'art. 15 del DL n. 195/2009 *“(…) i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli”*.
4. Ebbene, il contratto oggetto del presente giudizio arbitrale, stipulato tra il Commissario delegato per l'emergenza Ambientale in Puglia e il CONSORZIO STABILE GESTIONI AMBIENTALI – COGEAM, volto alla realizzazione e la gestione del servizio pubblico del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani a servizio del bacino BA/4, rientra senza dubbio tra i contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alla dichiarazione di stato d'emergenza di cui all'art. 5 della legge n. 225/1992, proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri nel territorio della regione Puglia e, per il periodo che più direttamente interessa il presente giudizio, prorogato con ordinanza n. 3184 del Ministro degli interni (recante *Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza del settore dei rifiuti urbani...*) in data 22 marzo 2002.



**Ruolo: n. 4/2021 RGA**

5. La clausola compromissoria di cui al citato art. 34, comma 1, del contratto è, dunque, nulla per espressa previsione del legislatore.
6. Al riguardo, per un verso, mette conto osservare come tutte le questioni di legittimità sollevate nei confronti della predetta disposizione siano state dichiarate infondate o, addirittura, manifestamente inammissibili dalla Corte Costituzionale (cfr., tre le tante, Corte cost., ord. 24/02/2011, n. 31).
7. Per altro verso, ai fini dell'affermazione della competenza del Collegio arbitrale non rileva la circostanza che, in altro giudizio, il Tribunale di Lecce con la sentenza 2235 del 30/5/2017 abbia declinato la propria competenza in favore dell'arbitrato e che, in conseguenza, il Collegio Arbitrale presso Codesta Camera, successivamente investito della medesima controversia (proc. 5/2018 RGA) abbia riconosciuto la propria competenza, senza eccezioni da parte di AGER. Invero, le richiamate pronunzie, sebbene riferite ad un contesto analogo a quello del presente giudizio, fanno stato esclusivamente tra le parti di quei giudizi e con effetti limitati all'oggetto specifico della controversia devoluta al Collegio di cui al richiamato proc. 5/2018 RGA.
8. Non rileva ai fini della decisione in ordine alla eccezioni di nullità della clausola compromissoria nemmeno il richiamo di parte attrice al protocollo d'intesa sottoscritto in data 14/9/2020 tra Ager ed i rappresentanti delle società Cisa e Marcegaglia, anche per conto della società Cogeam (di cui detengono la quota di maggioranza), laddove si legge che *“con riferimento all'impianto progettato e parzialmente già realizzato in località Grottelline del Comune di Spinazzola, alla luce della recente sentenza emessa dal TAR Lazio in data 26 giugno ultimo scorso che ha annullato i decreti di localizzazione ed autorizzazione dell'allora Commissario delegato all'Emergenza, si ritiene necessario avviare la procedura arbitrale in forza della clausola compromissoria prescritta dal contratto sottoscritto, al fine di consentire alla società Cogeam di recuperare i costi sostenuti per la parziale realizzazione dell'intervento (ivi compresi quelli afferenti alla*

*progettazione ed a quelli necessari per ottenere per via contenziosa l'aggiudicazione)". Invero, di fronte ad una causa di nullità, peraltro rilevabile d'ufficio, prevista nel perseguimento del prevalente interesse pubblico al contenimento della spesa, non può certo prevalere contraria volontà delle parti. La circostanza appena riportata assume piuttosto rilievo in sede di decisione sulle spese del presente giudizio arbitrale.*

9. La decisione in ordine al difetto di competenza, in ragione della nullità della clausola compromissoria, ha effetto assorbente e preclude l'esame tanto delle altre questioni di rito, quanto dei quesiti di merito.

\*\*\*

### **PQM**

Il Collegio Arbitrale, come innanzi composto, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia insorta tra CONSORZIO STABILE GESTIONI AMBIENTALI – COGEAM e AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (AGER):

- dichiara, deliberando all'unanimità, l'incompetenza eccepita da parte resistente e dichiara la competenza della Giurisdizione ordinaria;
- compensa, per le ragioni in motivazione, le spese di lite, e dispone, apparendo equo per le ragioni in motivazione, di ripartire tra le parti, in misura del 50% ciascuna e fermo il vincolo di solidarietà di cui all'art. 209, comma 21, del D.Lgs. n. 50/2016, il compenso dovuto agli Arbitri e le spese di funzionamento relative al Collegio e al giudizio arbitrale, in conformità a quanto sarà liquidato con separato provvedimento dal Consiglio della Camera Arbitrale dell'ANAC.
- Determina il valore delle domande relative alla presente procedura in euro 8.695.759,71, così come risultante dagli atti del giudizio.

## **Ruolo: n. 4/2021 RGA**

- Manda al Presidente del Collegio per il deposito presso la Camera Arbitrale e per l'adempimento delle connesse formalità (ivi comprese la richiesta di liquidazione dei compensi e la dichiarazione di valore).

Così è deciso in conferenza personale mediante collegamento telematico audio/video in data 29 marzo 2022 con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio, i quali formano il presente lodo in originale digitale e lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti e della delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 gennaio 2019, n. 48.

L'imposta di bollo viene assolta mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate e conseguente rilascio di contrassegni in numero corrispondente ad una marca ogni quattro facciate per un totale massimo di cento righe, moltiplicato per il numero degli originali disposto dall'art. 209, comma 13, d.lgs. 50/2016. Sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risposta 25 luglio 2019, n. 321, ad interpello, si indicano di seguito i codici numerici composti di quattordici cifre rilevabili dai contrassegni telematici rilasciati dall'intermediario, contrassegni che vengono conservati mediante applicazione degli stessi su copia analogica del presente documento informatico, dalla quale è successivamente estratta copia informatica per immagine, anche essa sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del Collegio Arbitrale e trasmessa, unitamente al presente lodo in formato nativo digitale, all'indirizzo di pec: protocollo@pec.anticorruzione.it, con riserva di depositarne l'originale analogico:

1. N. IDENTIFICATIVO 01210148433506
2. N. IDENTIFICATIVO 01210148433494
3. N. IDENTIFICATIVO 01210148433482
4. N. IDENTIFICATIVO 01210148433471

**Ruolo: n. 4/2021 RGA**

5. N. IDENTIFICATIVO 01210148433460
6. N. IDENTIFICATIVO 01210148433459
7. N. IDENTIFICATIVO 01210148433448
8. N. IDENTIFICATIVO 01210148433437
9. N. IDENTIFICATIVO 01210148433426
10. N. IDENTIFICATIVO 01210148433415
11. N. IDENTIFICATIVO 01210148433404
12. N. IDENTIFICATIVO 01210148433391
13. N. IDENTIFICATIVO 01210148433380
14. N. IDENTIFICATIVO 01210148433379
15. N. IDENTIFICATIVO 01210148433368

Prof. Avv. Felice Giuffrè – Presidente (firma digitale)

Avv. Alessandro Distante – Componente (firma digitale)

Avv. Gianfranco Grandaliano – Componente (firma digitale)